

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 01/04/2010**

**All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/29253-commissione-tributaria-provinciale-di-enna-sezione-prima-sent-n-145-del-2010>**

**Autore: sentenza**

**Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione prima  
sent. n. 145 del 2010**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 3**

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ENNA SEZIONE PRIMA SENT. N. 145 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA

N°1

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.R.  
N°465/08

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ENNA SEZIONE PRIMA

UDIENZA

DEL 29/1/2010

SENTENZA  
N° 145/01/10

PRONUNCIATA  
il 29/01/2010

Riunita con l'intervento dei Signori:

Dott. Mario Muscarà	Presidente rel.
Dott. Nunzio Cacciato	Giudice
Dott. Antonio Monaco Crea	Giudice

DEPOSITATA  
IN SEGRETERIA  
12/03/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario  
Filippo Bruno

sul ricorso n. 465/08 R.G.R. introdotto da  
°° **s.r.l.**, con sede in °° rappresentata e difesa dal prof. Gaetano Siciliano, con studio  
in Catania Viale XX Settembre n.43 unitamente e disgiuntamente al dott. Marco  
Maria Mangiameli.

Contro **L'AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Enna**

avverso l'avviso di accertamento n. **RJC03T200436/2007** per IVA, IRPEG ed  
**IRAP anno di imposta 2000**, notificato il 17 dicembre 2007.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Per la parte ricorrente:** Voglia la Commissione annullare l'atto impugnato per  
carenza di motivazione e per infondatezza con vittoria delle spese di giudizio.

**Per la parte resistente:** Voglia la Commissione rigettare il ricorso e confermare  
l'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

## OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

omissis

### DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va rigettato perché l'accertamento, adeguatamente motivato, risulta legittimo e fondato.

La Commissione, preliminarmente, osserva che il procedimento penale e il procedimento tributario per il principio del "doppio binario" non influiscono l'uno sull'altro poiché il contenzioso fiscale è disciplinato da "presunzioni tributarie", mentre il processo penale dal "libero convincimento del giudice"; tutto ciò perché l'art. 20 del d.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 stabilisce che l'accertamento fiscale ed il contenzioso avanti le Commissioni tributarie non possono essere sospesi per la contemporanea pendenza di un processo penale, mentre l'art. 654 del c.p.p. – secondo l'attuale giurisprudenza della S.C. di Cassazione- dispone che le sentenze penali di condanna o di accertamento non vincolano il giudice fiscale. Infatti le finalità dei due procedimenti sono diverse perché lo Stato, penalmente, reprime o previene determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso Stato si è prefissato; mentre, fiscalmente, lo Stato chiama a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 Cost.).

La Commissione, pertanto, non tiene conto dei decreti penali emessi dal Tribunale di Enna in data 09 marzo 2007 n. 10/07 e dal Tribunale di Nicosia in data 4 aprile 2007 n. 56/07 sul sequestro e/o della confisca degli immobili poiché, ai fini della presunzione e/o sussistenza delle operazioni inesistenti supportate da fatture fittizie e non da atti pubblici e/o probatori, prende in esame e considera il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, richiamato nell'avviso di accertamento, e tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.

L'eccezione sulla carenza di motivazione va anche rigettata perché nell'avviso di accertamento risulta indicata in modo succinto e fa pieno riferimento ai processi verbali di constatazioni, già conosciuti ed in possesso della parte ricorrente. Per costante giurisprudenza la motivazione succinta è ritenuta sufficiente purché, come nel caso in esame, il ricorrente possa esercitare il diritto di difesa mettendo in discussione ogni punto dell'atto impositivo in relazione alle norme applicate per la verifica ed a quelle per porre in essere l'atto impositivo, oggetto di impugnazione. Le risultanze contenute nei verbali redatti dalla Guardia di Finanza sono stati esaminati dalla parte ricorrente che ha sollevato le eccezioni sulla legittimità, sulla fondatezza del risultato finale e sulla veridicità o meno dell'assunto impositivo.

In conclusione l'eccezione sulla carenza di motivazione nell'atto impositivo va rigettata per sussistenza della stessa, supportata da dati ed elementi individuati, analizzati ed contestati per far valere in sede contenziosa i diritti di causa.

Nel merito, le operazioni sono state poste in essere da società avente personalità

giuridica propria ed autonomia patrimoniale propria e, come tali, mediante i propri organi devono operare nel rispetto delle norme civili, penali e tributarie . Una società a responsabilità limitata, con socio unico o con pluralità di soci, è una impresa autonoma ed è disciplinata dagli artt. 2462 e seguenti – titolo V- capo VII del Codice Civile avente precisi diritti, doveri ed obblighi per cui tutte le operazioni che compie devono risultare da atti scritti da annotare nelle scritture contabili e da evidenziare nei bilanci resi trasparenti e pubblici mediante il deposito nell’Ufficio Registro Imprese. Le società di capitali hanno maggiori obblighi non solo per fini propri, ma anche nei confronti dei terzi poiché sono di interesse collettivo, però la loro personalità giuridica non li esonera dall’osservanza delle disposizioni degli artt. 1350 ( atti che devono farsi per iscritto), 2643 (atti soggetti a trascrizione), 2699 (atto pubblico), 2709 (efficacia probatoria contro l’imprenditore), 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) e 2725 (atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).

Le citate norme vanno osservate con particolare riferimento agli atti traslativi degli immobili poiché le fatture sono dei documenti, che pur avendo la forma scritta, legalmente non comprovano, come per i beni mobili, l’esecuzione di un contratto immobiliare da parte del venditore e il suo diritto a riscuotere il prezzo, ma assolvono solo il precetto fiscale ( corrispettivi e iva).

Per i beni immobili, il contratto traslativo e/o di vendita, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto pubblico ( artt. 1350 e 2699 ss C.C.) *ad substantiam*; deve essere trascritto nei registri immobiliari per renderlo opponibile e/o inopponibile di fronte ai terzi (art.2643 C.C.) ed, ai fini delle disposizioni dell’art. 2214 C.C. sui libri obbligatori e altre scritture contabili, il contratto-atto pubblico stesso nell’aspetto legale e la fattura nell’aspetto tributario costituiscono la prova e/o efficacia probatoria contro l’imprenditore e tra imprenditori (artt.2709- 2710- 2725 C.C.). In conclusione, a pena di nullità, l’atto traslativo degli immobili deve risultare da atto pubblico e/o da scrittura con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e/o da notaio e deve essere trascritto nei registri immobiliari poiché la fattura, nella fatti specie, è sono un documento fiscale.

Nel caso in esame, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione per provare l’attività esercitata, ininfluenza ai fini dell’accertamento, ma non l’atto pubblico di vendita relativo alla fatture, oggetto dell’accertamento per cui le risultanze dell’accertamento sono legittime e fondate, in quanto provano operazioni inesistenti supportate da fatture fittizie, considerando che i movimenti e i regolamenti finanziari non sono stati del tutto effettuati e quelli rilevati non risultano da documenti e/o titoli prodromici e/o probatori. La cessione dei beni immobili mediante la semplice fattura è nulla (artt. 1350- 2643-2699 C.C.) e, nel caso in esame, per tutte le operazioni e i rapporti rilevati, le fatture sono fittizie.

Questo Collegio, per quanto riguarda il predicato “operazioni inesistenti” rileva gli aspetti della soggettività, dell’oggettività e del mendacio e/o della falsità. Infatti, considerando la documentazione prodotta e il contenuto del processo verbale di

constatazione, deduce che :

-L'inesistenza soggettiva si ha quando la fattura o il documento si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi. Nel caso in esame, i soggetti delle operazioni sono °° s.r.l. e °°. s.r.l. soggetti imprenditori-

-L'inesistenza oggettiva si ha quando le operazioni esposte nelle fatture o nei documenti risultano non realmente effettuate in tutto ( inesistenza oggettiva assoluta o falsa fatturazione) o in parte (inesistenza oggettiva relativa o sovrapproduzione quantitativa).Nel caso in esame, oggettivamente le operazioni non sono reali proprio per l'inesistenza della prova scritta degli atti posti in essere tra soggetti imprenditori.

-Il mendacio e/o la falsità si ha quando è attinente alla qualificazione giuridica di una operazione (specialmente nei casi di simulazione e/o dissimulazione di contratti). Nel caso in esame, il contratto di vendita degli immobili non risulta posto in essere tra le parti e le fatture, non essendo atti solenni, provano la simulazione di un contratto inesistente in fatto ed in diritto .

Quanto sopra è supportato anche dal fatto che i soci non hanno mai effettuato per intero i versamenti delle quote sociali e di conseguenza la società non ha mai avuto la necessarie liquidità per gli investimenti e per le varie operazioni risultanti dalle scritture e documenti posti in essere al fine di avere le agevolazioni e contributi in conto capitale e/o finanziamento.

In conclusione, i rapporti tra la società °° s.r.l ed altri soggetti risultano inesistenti, fittizi, simulati e falsi e/o sovrapprodotti.

La disamina di tutti i documenti porta a considerare che le fatture emesse dalla società °° s.r.l. nel 2000 per l'ammontare complessivo di lire 875.000.00 oltre IVA di lire 175.000.000, oggetto di contestazione ai fini IVA e dei redditi, non sono reali oggettivamente per simulazione e falsità, nonché per sovrapproduzione. Inoltre, il reddito di impresa accertato e la base imponibile ai fini IRAP vanno confermati per tutti i motivi sopra esposti.

Questo Collegio giudicante conclude con il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato per la insussistenza e la nullità delle operazioni, poste in essere con artifici illeciti al fini di trarne vantaggi personali.

Per la peculiarità della controversia, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta il ricorso ed conferma l'atto impugnato.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri previsti dalla legge.

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 29 gennaio 2010.

**IL PRESIDENTE RELATORE**